

Avv. Alessandra Sandrucci
Via Capozzi n.17
82018 San Giorgio del Sannio
Tel. Fax 0824317759
Pec: avv.alessandrasandrucci@pec.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.700 c.p.c. per la

Prof.ssa **BASILE DANIELA VINCENZA GRAZIA**, nata a Paolisi (BN) il 29/08/1967, residente in Benevento alla C.da Torre Alfieri, BSLDLV67P69G318F, difesa dall'Avv. Alessandra Sandrucci, presso la quale è domiciliata in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Capozzi n.17, come da mandato allegato al presente atto, che dichiara di avere il seguente numero di fax: 0824317759 e il seguente domicilio digitale : avv.alessandrasandrucci@pec.it;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, 80185250588, in persona del Ministro p.t., presso la sede di Roma al Viale Trastevere n.76/e;

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n.55;

e

UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla Via Gramazio n.3

Tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz n.11, avente il seguente domicilio digitale : ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché nei confronti della docente **AMBROSINO BIANCA MARIA**, nata a Benevento il 21/08/1970, quale partecipante

alla procedura di mobilità territoriale e professionale per l'anno 2019/2020 con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

P R E M E S S O

IN FATTO

- 1) La ricorrente è docente di ruolo della Scuola superiore di II^ grado immessa in ruolo nell'anno scolastico 2012/2013 per le scuole medie e nell'anno scolastico 2015/2016 per le scuole superiori;
- 2) La ricorrente è titolare di cattedra presso la scuola "A.M. De Liguori" di S.Agata Dè Goti;
- 3) A seguito dell'O.M. n.203 dell'8/03/2019, che disciplina la mobilità territoriale e professionale per l'anno 2019/2020 (v.doc. n.1), la ricorrente inoltra all'Ufficio Scolastico di Benevento : 1)domanda di passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso **AB24** (inglese); 2) domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso **AA24** (francese) (v.doc.n.2,3);
- 4) La ricorrente nelle domande suddette indicava quali preferenze territoriali in ordine di priorità le seguenti scuole nell'ambito provinciale di Benevento, senza alcuna indicazione della Scuola "A.M. De Liguori di S.Agata dè Goti" :

Passaggio di Cattedra

- 1) I.T.C. Alberti Benevento corso serale;
- 2) IPIA Palmieri corso serale;
- 3) Palmieri-Rampone-Polo Benevento,
- 4) G.Galilei-M-Vetrone Benevento;
- 5) G.Alberti Benevento;

- 6) P.Giannone Benevento;
- 7) Liceo Statale G.Guacci;
- 8)G.Rummo Benevento;
- 9)IPSAR Le Streghe Benevento;
- 10) Virgilio;
- 11) G.B.B. Lucarelli Benevento;
- 12)Corso serale IPSAR;
- 13)E.Fermi Montesarchio;
- 14) G.Galilei- Corso serale;
- 15) Aldo Moro;

TRASFERIMENTO

- 1) Corso serale -IPIA Palmieri;
- 2) I.T.C. Alberti Benevento corso serale;
- 3) G.Alberti Benevento;
- 4)Palmieri-Rampone-Polo Benevento;
- 5) Liceo Statale Guacci Benevento
- 6) P.Giannone Benevento;
- 7) Corso serale IPSAR Benevento;
- 8) G.Rummo Benevento;
- 9) G.B.B. Lucarelli Benevento;
- 10) E.Fermi Montesarchio;**
- 11) Virgilio;
- 12) G.Galilai-Vetrone Benevento;
- 13) **Aldo Moro;**
- 14) Ipsar Le streghe Benevento;
- 15) G. Galilei corso serale;

4) I punteggi relativi alle 2 domande sono i seguenti :
90 per il trasferimento e 78 per il passaggio di
cattedra;

5) In data 24/06 veniva pubblicata dall'USP la
graduatoria della mobilità 2019/2020 ove risultava

attribuito alla ricorrente il passaggio di cattedra per la classe di concorso AB24 ma su posto di sostegno (v.doc.n.4);

6) La ricorrente con pec in data 24/06, ricevuta con prot. n.3613 (v.doc.n.5) inoltrava reclamo per chiedere la rettifica del passaggio di cattedra in quanto non in possesso del titolo di abilitazione al sostegno, specificando altresì di avere richiesto il trasferimento sulla cattedra di cui è titolare ovverossia lingua francese, classe AA24;

7) In data 4/07/2019 l'Ufficio Scolastico pubblicava le rettifiche dei passaggi di cattedra a seguito dei reclami, assegnando alla ricorrente il passaggio di cattedra da AA24 (francese) a AB24 (inglese) ma presso l'I.I.S. De Liguori di Sant'Agata de' Goti, **scuola non indicata dalla ricorrente tra le preferenze** (v.doc.n.6);

8) Successivamente, a seguito della pubblicazione in data 9/08/2019 dell'elenco delle utilizzazioni provvisorie, la ricorrente ha appreso che la stessa cattedra assegnatale in data 4/07/2019 è stata assegnata ad altro docente "per utilizzazione" (v.doc.n.7);

9) Essendo inverosimile tale duplice assegnazione, che comporta per la ricorrente la perdita della cattedra già assegnata in sede di passaggio di cattedra, la Sig.ra Basile ha effettuato verifiche sulla effettiva disponibilità della cattedra, appurando dai tabulati dell'USP e delle scuole (v.doc.n.8) che all'atto dell'assegnazione del passaggio di cattedra in realtà la stessa non era disponibile essendo state già coperte

le quote previste ex lege ed ex C.C.N.I. per la mobilità territoriale e professionale.

Pertanto, il provvedimento di assegnazione effettuato dall'USP alla ricorrente risulta del tutto illegittimo e quella cattedra non poteva esserle assegnata. Conseguentemente alla ricorrente, in assenza di cattedra destinata al passaggio, avrebbe dovuto essere concesso il trasferimento di sede, individuando la stessa tra quelle indicate nella relativa domanda, che risultavano ancora scoperte e che al contrario sono state assegnate a docenti con punteggio inferiore, come di seguito specificato.

10) Ma c'è di più. Infatti quella stessa cattedra non più disponibile è stata assegnata una seconda volta ad un altro docente: ragion per cui il mancato trasferimento della ricorrente da parte dell'USP risulta ancor più illegittimo in quanto allo stato attuale la ricorrente è stata privata anche dell'unica cattedra, assegnata senza alcun presupposto e del tutto illegittimamente.

Allo stato attuale la ricorrente, infatti, pur in possesso di tutti i titoli, qualifiche ed anzianità di servizio, è stata privata dell'assegnazione all'insegnamento e non potrà essere nemmeno utilizzata quale organico dell'autonomia.

Si ritiene opportuno, al fine di evidenziare la lesione dei diritti della ricorrente ed il danno procurato, specificare i dati relativi alle cattedre dell'ambito e della classe di concorso specifica e le modalità di assegnazione, ai sensi dell'art.6 C.C.N.I. per la mobilità.

PASSAGGI DI CATTEDRA CLASSE AB24 (inglese)

Le cattedre disponibili per la classe di concorso AB24 (inglese) richiesta dalla ricorrente con la domanda di passaggio di cattedra, erano in tutto 7 (v. Tabelle mobilità doc.8).

L'art. 8 ai commi 5 e 6 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/2022 del 6/03/2019, prevede che: " 5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;".

Orbene, delle 7 cattedre disponibili per la classe di concorso AB24 il 50% dei posti viene accantonato per le immissioni in ruolo: ove i posti disponibili siano dispari, il posto in più un anno va alle immissioni in ruolo e un anno ai trasferimenti. Quest'anno è assegnato ai trasferimenti.

Pertanto, su 7 posti 3 andavano accantonati per le immissioni in ruolo e 4 per la terza fase (trasferimenti interprovinciali e passaggi), come da tabulati dell'USP.

A tali 4 posti disponibili ne sono stati aggiunti 2 a seguito dei trasferimenti interprovinciali in uscita.

I posti per la III^a fase quindi sono diventati 6 di cui 1 per i passaggi e 5 per i trasferimenti interprovinciali. Tutto ciò risulta dai bollettini ufficiali dell'USP.

L'unico passaggio di cattedra consentito è stato attribuito al docente Pastena, che aveva punteggio superiore a quello della ricorrente Basile (v.tabulato).

Pertanto, alla data del 4/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie ed altresì nell'attualità, non c'erano cattedre disponibili per i passaggi di cattedra, essendo già state esaurite con le precedenti assegnazioni.

DATI RELATIVI AI TRASFERIMENTI.

La ricorrente ha presentato contestualmente alla richiesta di passaggio di cattedra anche la richiesta di trasferimento per la classe di concorso AA24 (francese), per la quale ha il punteggio di 90.

Tra le sedi indicate per il trasferimento figura anche la Scuola Ferri di Montesarchio.

Dai tabulati USP la cattedra di tale sede risulta essere stata assegnata, con movimento a domanda, a titolo di "trasferimento provinciale" alla docente Ambrosino Bianca Maria, che ha il punteggio di 61,00 inferiore pertanto a quello della Basile. Gli altri trasferimenti non interessano la ricorrente in quanto relativi a docenti con punteggio superiore.

E' evidente, pertanto, che ove fosse stata accolta la domanda di trasferimento della ricorrente, la cattedra

assegnata alla Ambrosino sarebbe stata assegnata alla Basile. Ciò non è stato a causa dell'errata assegnazione del passaggio di cattedra.

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 E 8 C.C.N.I. PER LA MOBILITÀ - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.97 COST.) .

Per quanto esposto la procedura di mobilità e conseguente assegnazione è affetta da palese illogicità e iniquità, posto che essa viola le disposizioni di cui alla contrattazione nazionale ed alla L.n. 107/2015.

E' evidente, infatti, che la condotta dell'USP ha concretizzato una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. oltre che degli artt. 6 ed 8 del c.C.N.I. della mobilità della scuola e dell'O.M. n.203/2019. Si osserva che il principio di concorsualità della graduatoria vincolava l'Ufficio Scolastico Provinciale in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, il punteggio ed i titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Da qui l'errata applicazione delle norme contrattuali sulla mobilità, in contrasto con le norme di legge in materia di trasferimenti e precedenza.

La violazione dei suddetti principi è ancor più macroscopica laddove risulta l'assegnazione alla ricorrente di cattedra inesistente per il passaggio,

avendo dimostrato che la stessa non era più disponibile all'atto dell'assegnazione, con conseguente lesione del diritto al trasferimento richiesto ed alla assegnazione della sede richiesta all'atto della domanda.

La condotta illegittima dell'Ufficio è stata inoltre aggravata dalla successiva revoca dell'assegnazione di tale cattedra, attribuita ad altro docente.

L'indisponibilità della cattedra risulta dall'applicazione dei criteri stabiliti dall'art.8 del C.C.N.I., così come specificato nelle premesse del presente atto, che al comma 1 prevede che :*"Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali."*.

Risulta pertanto del tutto incomprensibile l'operato dell'Ufficio Scolastico, che ha con tutta evidenza leso il diritto della docente al trasferimento, in assenza di cattedre disponibili per il passaggio.

Per tale motivo non può neppure essere convalidato il passaggio di cattedra accordato, con la conseguenza che alla docente Basile è stato negato il diritto all'insegnamento anche in considerazione del fatto che

a norma delle vigenti disposizioni di legge ai fini della mobilità sono disponibili, in ciascuna scuola, anche tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico dell'autonomia per ciascuna classe di concorso.

SUL PERICULUM IN MORA

Da tutto quanto sopra esposto risulta la sussistenza del fumus boni iuris.

Quanto al periculum in mora è stato provato che alla ricorrente non è stato assegnato il richiesto trasferimento per fatto e causa imputabili all'Ufficio Scolastico Provinciale per la violazione dei principi di buona amministrazione e che lo stesso trasferimento è stato attribuito a docenti con punteggio inferiore (Ambrosino Bianca Maria).

Inoltre, nel caso di trasferimento del lavoratore, la giurisprudenza ha statuito che è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. In tal caso è idoneo a configurare il periculum in mora l'impossibilità per il docente di far valere i propri diritti in via ordinaria, derivante dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella di attuazione dello stesso, che nella fattispecie coincide con la prossima riapertura delle scuole.

Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna al

datore di lavoro; sono stati protetti non solo gli interessi di natura economico/professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (articoli 1, 2, 35 e ss. della Costituzione) rafforzano la tutela apprestata dall'articolo 2087 del codice civile, riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità ed individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile anche in ragione del perpetrarsi della illegittima condotta della P.A..

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato il lavoratore di ottenere la sede richiesta, se non viene riconosciuta la possibilità di ottenere l'invocata misura cautelare.

La Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene ottenibile il provvedimento di urgenza, ogni qual volta il provvedimento datoriale illegittimo: "...consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione dei diritti di natura personalistica, sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi ancora sia leso il bene concreto della professionalità nella forma del mancato

utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr Cass. Civ* Sez. lav. Sentenza n. 14443 del 6/11/2000).

ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Da ricerche effettuate presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Benevento è risultato che la controinteressata Ambrosino Bianca Maria non è residente nel detto Comune. Pertanto, si chiede che il Sig. Giudice adito voglia disporre la notifica del presente atto e successivo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione mediante pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Ambito Provinciale di Benevento.

Tutto ciò premesso ed esposto, la Prof.ssa Basile Daniela Grazia Vincenza

R I C O R R E

All'Ill.mo Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, affinché in accoglimento delle richieste della ricorrente e previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

" Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., riconoscere il diritto soggettivo della ricorrente al trasferimento richiesto e, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, ordinare ex art. 700 c.p.c. all'Ufficio Scolastico Ambito Provinciale di Benevento di disporre il trasferimento della docente Basile Daniela Vincenza Grazia nella sede indicata con la domanda e individuata dall'Ufficio Scolastico

Provinciale in quella di Montesarchio, Scuola E. Fermi, o, in subordine in una delle altre sedi indicate nella domanda".

Con condanna alle spese ed onorari del presente procedimento, IVA e CAP come per legge.

Si depositano i seguenti documenti :

- 1) O.M. n.203/2019;
- 2) Domanda passaggio di cattedra;
- 3) Domanda di trasferimento;
- 4) Graduatoria mobilità 24/06/2019;
- 5) Pec 24/06/2019;
- 6) Atto di rettifica 9/07/2019;
- 7) Graduatoria Utilizzazioni;
- 8) Tabulati dei movimenti;
- 9) C.C.N.I. mobilità docenti;
- 10) certificato anagrafico.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che va esente dal CU in relazione al reddito dichiarato dalla ricorrente.

San Giorgio del Sannio 22 agosto 2019

Avv. Alessandra Sandrucci